

CITTÀ DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO DEI CENTRI ANZIANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 7 in data 24/3/2014

Principi Generali

Art. 1

Fonti giuridiche del Centro

I Centri Sociali Anziani del Comune di Zagarolo sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento che sono integrative e coordinate di quelle contenute della L.R. 38/96, e dalle altre del vigente ordinamento comunale.

Art. 2

Funzione e scopi del Centro

1. Il funzionamento del Centro Sociale Anziani, di seguito denominato centro anziani, è istituito nel comune di Zagarolo nell'ambito delle competenze attribuite agli enti locali delle vigenti normative nazionali e regionali del presente regolamento.
2. Il servizio del centro anziani si ispira ai principi sanciti dall'ONU della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni della terza età ed alla loro presenza nel territorio come risorse attive.
3. Il centro costituisce, a livello comunale e di quartiere, un luogo di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturali e ricreative del territorio, in stretto collegamento con il servizio sociale del comune.
4. Promuove l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti nel territorio in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo (case di riposo, centri diurni, case-albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza residenziale, servizi sanitari per cronici, centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi e di volontariato).

Art. 3
Attività del centro

1. Le attività del Centro, nell'ambito della propria autonomia di programmazione e di gestione, e nel rispetto dell'individualità dell'anziano, sono riservate in via prioritaria agli iscritti.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno il comitato di gestione deve deliberare un piano di attività che andrà poi sottoposto a ratifica del comitato comunale.
3. Il Centro:
 - a) Costituisce luogo d'incontro sociale, culturale e ricreativo, aperto anche alla realtà sociale esterna ad esso;
 - b) può erogare servizi di ristoro e igiene;
 - c) può costituire base operativa per la realizzazione di servizi domiciliari;
 - d) può costituire Ente promozionale, propositivo e propulsivo delle attività e dei compiti di competenza degli organi comunali inerenti alle funzioni del Centro stesso;
 - e) favorisce, ai fini della loro socializzazione, l'inserimento sociale degli anziani attraverso attività occupazionali, ricreative e culturali, come: turismo sociale che si applichi in visite di luoghi o strutture nell'ambito urbano ed extraurbano, con la relativa organizzazione di servizi di viaggio, ristoro e soggiorni; per partecipare a viaggi e soggiorni l'iscritto deve essere autosufficiente o, in caso contrario, assistito da accompagnatore il quale in tale occasioni non può fungere da capogruppo;
 - f) favorisce lo sviluppo e la conoscenza delle attività artigianali locali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, specialmente se portatori di mestiere in via di estinzione;
 - g) promuove e programma, incontri, attività ricreative e di informazione, scambio di esperienze e di memorie con i giovani, anche in collegamento con gli istituti di istruzione pubblici e privati, allo scopo di salvaguardare i valori spirituali, culturali e civici degli anziani come singoli e come categoria stimolando la partecipazione attiva all'interno del Centro sia degli studenti che dei loro educatori
 - h) promuove indagini e ricerche, conferenze e dibattiti sulle condizioni dell'anziano e su temi specifici relativi alla terza età anche stabilendo rapporti organici con Università per la terza età;
 - i) promuove il collegamento con altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio come (case di riposo, case albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari per cronici e lungodegenti, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi);
 - l) promuove e organizza la partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici

- e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi.
- m) promuove attività ludico-motorie, promuove gruppi in campo artistico, ricreativo, poetico-letterario;
 - n) promuove l'utilizzazione del tempo libero degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale anche nei settori dell'assistenza domiciliare;
 - o) esprime attraverso il Comitato di Gestione, proposte, pareri non vincolanti, ai competenti organi comunali in relazione alle richieste di finanziamento da presenta annualmente alla Regione e/o Provincia; interviene e partecipa alla programmazione degli interventi assistenziali e socio-assistenziali a favore degli anziani stessi;
 - p) può istituire sezioni ludico-ricreative, all'interno del Centro stesso, affidandone la cura e l'iniziativa a persona individuata tra gli iscritti residenti. Nel caso si usufruisca di professionisti esterni dovrà essere acquisita l'approvazione del comitato comunale. Il costo dei professionisti esterni sarà a carico dei soci che usufruiscono delle prestazioni. Tutte le attività di cui al presente punto dovranno essere inserite nell'ambito della programmazione annuale.
 - q) gestisce il servizio mensa diurno a favore della popolazione anziana iscritta nell'elenco soci.
 - r) gestisce, in occasione di avvenimenti o ricorrenze che hanno interesse sociale o che siano richieste con motivazione scritta da un socio, l'organizzazione del relativo evento tale attività dovrà essere sottoposta al parere del comitato comunale.

Art. 4 Destinatari del Centro

1. Il Centro è destinato agli anziani residenti nel Comune e agli invalidi con invalidità superiore al 46%.
2. Sono considerati anziani i cittadini che abbiano raggiunto i 50, anni di età di ambo i sessi e che comunque si trovino nelle condizioni previste dagli Artt. 1,2,7 della ex Legge Regionale n.11 del 3 febbraio 1976.
3. All'atto dell'iscrizione, sarà consegnata una tessera di socio; potrà essere determinata annualmente dal Comitato di Gestione , di concerto con il Comitato Comunale, una quota associativa per sostenere le attività del Centro a carico degli iscritti, differenziando la stessa tra residenti e non residenti.
4. La tessera conferisce il diritto alla fruizione dei servizi e consente la partecipazione alle attività del Centro previsti per i Soci.
5. Possono usufruire delle attività del Centro di cui l'Art. 3 lettera A e seguenti, ove non è previsto l'intervento finanziario del Comune, anche gli anziani provenienti da altri Comuni.

6. Allo scopo di favorire la massima socializzazione ed integrazione, è consentita l'iscrizione alle attività del Centro al coniuge o al convivente anche se privo del requisito richiesto (età 50 anni). Lo stato di convivenza dovrà essere autocertificato. Il Comitato Comunale ha la facoltà di effettuare le opportune verifiche presso l'ufficio Comunale competente.

7. Hanno diritto altresì, a godere dei benefici offerti dal Centro gli accompagnatori dell'invalide provvisto di idonea documentazione rilasciata dalla ASL di competenza ad essi verrà consegnata la tessera di socio accompagnatore.

8. I soci esterni, i coniugi ed i conviventi di cui al comma 6° del presente articolo, anche se iscritti, non possono candidarsi né hanno diritto al voto.

Art 5

Spazi per le attività

1. Il centro anziani, localizzato in strutture comunali o poste a disposizione dal comune, a titolo gratuito, deve avere locali idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in esso previste. Per quanto attiene la frequenza giornaliera del centro anziani, deve essere sempre considerata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente. In caso di attività aperte al pubblico, ove si verifichi un sopra numero di presenti, la qualifica di iscritto residente deve costituire titolo di preferenza. È fatto obbligo del comitato di gestione garantire la sicurezza dei locali rispetto al sopracitato limite di capienza.

È compito del comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture alle normative vigenti per l' istituzione dei centri sociali degli anziani ed in particolare:

- a) adeguamento alle norme in materie di igiene, di sicurezza, anti- incendio, ecc;
- b) dotazione del necessario arredamento;
- c) allaccio delle varie utenze (acqua, luce, gas, telefono);
- d) attivazione della copertura assicurativa.

2. Il comune autorizza l'acquisto degli arredi con le forme ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti. Nel caso di donazioni di eventuali arredi e suppellettili al centro anziani da parte di terzi, deve essere preventivamente informata l'amministrazione comunale.

Il comune può utilizzare i locali destinati ai centri sociali degli anziani per la realizzazione di iniziative in favore del territorio e dei cittadini, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività programmate dai comitati di gestione dei centri medesimi.

Art. 6

Modalità d'iscrizione

1. Le richieste di iscrizioni al centro vengono avanzate su appositi moduli al Presidente del Centro che, constatata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 4, provvederà ad inserire il nominativo del richiedente in appositi registri.
2. La tessera è valida dal momento delle iscrizioni/rinnovo fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Il rinnovo della tessera d'iscrizione al Centro deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno in corso; è possibile rinnovare la tessera anche oltre tale data, tuttavia, in caso di elezione, colui che effettui il rinnovo successivamente al 31 marzo perde il diritto al voto.
4. L'unica deroga è consentita alla prima iscrizione, ovvero al compimento del 50° anno di età.
5. Copie dei registri degli iscritti, debitamente compilati, dovranno essere consegnate annualmente all'ufficio protocollo del Comune entro il 30 aprile.
6. I soci potranno iscriversi nei Centri del territorio, ma al momento dell'iscrizione dovranno dichiarare in forma scritta il Centro in cui vorranno votare ed usufruire dei benefici e/o servizi previsti dal centro.

Art. 7

Organismi di gestione e di coordinamento del Centro

1. Il Comune assicura la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi, delle organizzazioni sociali e sindacali esistenti sul territorio: sono organismi di gestione del centro anziani, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi:
 - a) l'Assemblea degli iscritti;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) il Comitato Comunale.

Art. 8

Assemblea degli iscritti

1. L'assemblea degli iscritti è composta da tutti gli anziani residenti nel Comune iscritti al centro.
2. L'assemblea degli iscritti è di norma convocata e presieduta dal presidente del comitato di gestione, effettuata tramite avviso affisso nei locali del centro anziani almeno 5 giorni dalla data di svolgimento e comunicata all'amministrazione.
3. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno.
L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione stessa e deve essere espressa in prima e seconda convocazione.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si ritiene valida:
 - a) in prima convocazione se presente la metà più uno degli iscritti;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti.Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano.
Il votante che rimanesse in minoranza in una votazione o che si astenesse ha diritto a chiedere che venga verbalizzato il proprio voto o la propria astensione.
4. L'assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51 % degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.
5. Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.
6. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte l'anno.
7. Le sedute straordinarie sono convocate:
 - a) su richiesta del presidente del comitato di gestione;
 - b) su richiesta del 50 % dei membri del comitato di gestione;
 - c) su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.

Art. 9

Compiti dell'assemblea degli iscritti

E' compito dell'assemblea degli iscritti:

- a) discussione delle proposte programmatiche presentate dal Comitato di Gestione
- b) indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Centro;
- c) sostenere, valutare, esaminare e verificare l'attuazione del programma e la gestione dei fondi del Centro;
- d) approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi di tutte le entrate per qualsiasi titolo, suddivisi per finanziamenti comunali, provenienti da attività supplementari e sottoscrizioni varie, predisposti dagli organismi

previsti. I bilanci approvati vanno consegnati dal Presidente all'Amministrazione;

e) decidere, per lo svolgimento delle attività supplementari, con assemblea in prima e seconda convocazione, per aderire ad una Associazione Nazionale o istituire una Associazione del Centro. La decisione deve essere assunta al 50% + 1 dell'Assemblea del Centro, i quali devono sottoscrivere tale decisione.

Art. 10 Presentazioni Liste

1. Le elezioni sono indette dal Sindaco ogni tre anni nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo.
2. Al fine di riconoscere la rappresentanza delle minoranze (art.13) dovranno essere presentate almeno due liste di candidati.
3. Ogni candidato a Presidente trasmette la propria lista all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data delle elezioni, sarà cura del Responsabile del Servizio eseguire le verifiche richieste a norma di regolamento per valutare il possesso dei requisiti dei candidati. L'elenco dovrà essere affisso all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e presso il Centro Anziani, almeno 15 giorni prima della data fissata per le consultazioni.
4. I componenti la lista, in numero non inferiore al numero dei componenti del Comitato di gestione, devono essere iscritti da almeno tre mesi.
5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste. La lista recherà in calce la firma autografa del candidato Presidente.
6. Gli elettori devono essere iscritti al Centro tre mesi prima della data fissata per le elezioni e aver rinnovato la tessera per l'anno in corso entro la data di cui al primo comma del presente articolo.
7. Sarà compito del Presidente assegnare le cariche ai membri che costituiranno il Comitato di Gestione. E' possibile esprimere n. 2 voti di preferenza tra i candidati della stessa lista.
8. Ogni lista può sostenere un solo candidato presidente, che presiederà il Comitato di Gestione.
9. Il consigliere più votato della lista vincente verrà nominato vicepresidente.
10. Nelle liste dei candidati deve essere garantita la presenza di ambo i sessi (minimo il 30%).
11. Qualora alla scadenza del termine fissato per la presentazione della lista, al momento del rinnovo delle cariche, non venissero proposte candidature, il Comitato Comunale propone al Sindaco un numero di componenti (a seconda dei componenti del Comitato di gestione) tra gli iscritti da almeno sei mesi, ai quali sarà affidata la

gestione del Centro, fino alla prima data utile per l'indizione delle nuove elezioni.

Art. 11 Comitato Comunale

E' istituito un Comitato Comunale per i rapporti con il Centro costituito dai seguenti tre componenti:

- a) l'Assessore competente per i servizi sociali ovvero altro assessore all'uopo delegato dal Sindaco che convoca e presiede il Comitato;
- b) due consiglieri comunali di cui uno di maggioranza e uno di minoranza designati dal Sindaco;

Il comitato sarà coadiuvato dal Funzionario Responsabile del settore competente per i Servizi Sociali o suo delegato; o dal Responsabile Servizio economico o suo delegato a seconda delle questioni all'ordine del giorno.

Il Comitato viene riunito per convocazione dell'Assessore, o per richiesta di uno dei due consiglieri componenti il Comitato stesso o su richiesta di almeno 5 componenti del Comitato di Gestione per:

- a) discutere i problemi inerenti il Centro;
- b) udire i rappresentanti del Comitato di gestione;
- c) sovrintendere alla gestione del Centro;
- d) ratificare i bilanci consuntivi.

L'Assessore deve riferire al Sindaco, semestralmente le attività del centro.

I rapporti ordinari tra il Centro e l'Amministrazione vengono tenuti fra il Presidente del Centro e il funzionario responsabile del settore competente per i Servizi Sociali.

Il Centro è obbligato a divulgare le iniziative di carattere sociale che il Comune intende perseguire affiggendo obbligatoriamente presso la bacheca del Centro tutto il materiale cartaceo proveniente dal Comune.

Art 12 Procedura per l'insediamento del comitato di gestione

1. Ciascuna candidatura alla carica di presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di membri del comitato di gestione. E' proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Assume la carica di vice presidente il primo degli eletti nella lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti. Il comitato di gestione sarà composto in base alla tabella di cui all'art.13: i membri di maggioranza saranno nominati in ordine al numero di voti ricevuti, la minoranza sarà rappresentata dai candidati delle liste concorrenti che hanno ottenuto il

- maggior numero di voti.
2. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
 3. L'Amministrazione approva la costituzione del comitato di gestione con determinazione dirigenziale.
 4. Il presidente eletto, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto 3 convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di Gestione.

Art. 13 Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli anziani iscritti al centro, secondo la seguente tabella:

numero degli iscritti fino a 150	5 componenti:	1 presidente	3 membri di maggioranza	1 membro minoranza
numero degli iscritti da 151 a 350	7 componenti:	1 presidente	4 membri di maggioranza	2 membri minoranza
numero degli iscritti da 351 a 600	9 componenti:	1 presidente	5 membri di maggioranza	3 membri minoranza
numero degli iscritti da 601 a 800	11 componenti:	1 presidente	6 membri di maggioranza	4 membri minoranza
numero degli iscritti oltre 801	13 componenti:	1 presidente	7 membri di maggioranza	5 membri minoranza

tra i suddetti componenti vengono compresi le figure di Presidente e Vice Presidente del Comitato di Gestione.

Art.14 Durata in carica del Comitato di gestione.

1. Il Comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento degli eletti e fino all'insediamento del nuovo Comitato.
2. I componenti del Comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie o per assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive.
3. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. Tale graduatoria rimane valida fino alla scadenza del Comitato di gestione. Nel caso di esaurimento della graduatoria nell'impossibilità di surroga dei componenti decaduti, si procede alla elezione dei componenti mancanti: essi restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di gestione.
4. I candidati a componenti del Comitato di gestione non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi, salvo deroga dell'assemblea e di eventuale candidatura a Presidente.

Art 15

Compiti del comitato di gestione

Il Comitato di Gestione è composto da:

- a) Il Sindaco o Assessore delegato
- b) Presidente che lo convoca e presiede
- c) Vicepresidente
- d) Segretario
- e) Cassiere
- f) Componenti Comitato

I membri del Comitato devono essere convocati dal Presidente con comunicazione scritta recante l'oggetto dell'incontro almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Comitato di gestione dovrà riunirsi per una verifica dell'ordinaria gestione ogni qualvolta risulti necessario e programmare e determinare attività rivolte a favore degli anziani.

I componenti del Comitato, in rapporto alle diverse funzioni, operano nel rispetto dei deliberati del Comitato stesso e rispondono direttamente al Presidente del proprio operato.

Le riunioni del Comitato di gestione sono ritenute valide se rappresentate dalla metà più uno dei membri componenti dello stesso.

Il comitato di Gestione coadiuva il Presidente nell'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) predisposizione e redazione del programma e della relazione consuntiva delle attività del Centro e della sua gestione finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e dei competenti organi comunali:
- b) programmazione, organizzazione e controllo in relazione ad attività non determinate dal presente regolamento;

c) propone l'importo della quota per l'iscrizione della tessera del Socio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) provvede all'apertura e alla chiusura del Centro mediante la presenza di un socio; la chiave dell'ingresso del Centro viene custodita dal Presidente e in caso di impossibilità dello stesso dal Vice-Presidente o da altro componente del Comitato . Una copia della chiave deve essere depositata presso la sede del Comune.

Qualora, uno dei suddetti componenti non sia temporaneamente disponibile, il Presidente può proporre di affidare l'incarico dell'apertura e della chiusura del Centro a un suo delegato;

e) determinazione listino prezzi per la fruizione dei prodotti da banco;

f) determinazione delle quote dei servizi offerti dal Centro;

I verbali delle sedute del Comitato sono redatte dal Segretario e debbono essere posti a disposizione del Comitato e degli iscritti che ne facessero richiesta per prenderne visione.

Il Comitato di Gestione decade qualora il 50%+1 dell'assemblea, riunita in sessione straordinaria, votino in tal senso.

In caso di decadenza del Comitato di gestione, si seguirà la normativa del presente regolamento.

Il Presidente, nell'espletamento delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di anziani scritti, in numero non superiore a quello dei componenti del Comitato di gestione , per particolare esigenze organizzative.

Art.16

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato di Gestione

1. Il Presidente del comitato di gestione viene eletto direttamente dall'assemblea degli iscritti.
2. Risulta eletto il candidato che a ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Nel caso di dimissioni o rinuncia del presidente, il vicepresidente assume la carica di presidente e la vicepresidenza viene assunta dal primo candidato con conseguente surroga del consigliere.
4. Il candidato a Presidente non può assumere più di due mandati completi. Nel caso il mandato sia interrotto per iniziativa dell'amministrazione comunale il Presidente uscente può presentare formale istanza, al comitato comunale, a ricandidarsi, per un ulteriore mandato e le elezioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto stabilito dall'art.10 comma 1.
5. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dall'Amministrazione. Sarà data comunicazione del giorno stabilito mediante avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e presso

- il Centro Anziani.
6. Il seggio dovrà essere costituito almeno 10 giorni prima della data delle consultazioni, presso ogni Centro anziani. I componenti del seggio sono stabiliti in numero di 5 unità. Il Comune provvederà a designare il Presidente e un componente di seggio individuati tra il personale del Servizio Sociale, il Comitato di gestione del Centro indicherà quattro nominativi dei componenti del seggio, di cui tre effettivi e uno supplente, individuati tra gli iscritti del Centro non candidati. Il Presidente dovrà tempestivamente comunicare i nominativi all'Ufficio servizio sociali, comunque non oltre il termine sopra indicato.
 7. Le operazioni di voto si svolgeranno presso ogni centro, in un solo giorno feriale, dalle ore 10,00 alle 18,00.
 8. Il voto sarà espresso in forma scritta e segreta.
 9. Gli elettori esprimono in una sola scheda la preferenza a Presidente e due preferenze per i consiglieri.
 10. Le preferenze possono essere espresse in forma nominativa o attraverso l'indicazione del numero corrispondente al candidato nella lista di presentazione e alla candidatura.
 11. La stampa delle schede, contenente il nome del candidato a Presidente e i nomi dei candidati a consigliere, trascritti in ordine alfabetico, sarà effettuata dall'Amministrazione.
 12. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.
 13. Il Sindaco nomina in tempo utile due consiglieri, 1 di maggioranza e 1 di minoranza, quali consiglieri garanti delle operazioni di voto.

Art. 17

Compiti del Presidente

1. Il Presidente eletto rimane in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione e rappresenta legalmente il centro.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nei momenti di assenza prolungata dello stesso non superiore a 90 giorni.
3. Provvede alla convocazione del comitato di gestione e dell'assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento, e di entrambi gli organismi presiede le sedute.
4. Può invitare, sentito il parere del comitato di gestione, a partecipare alle sedute del comitato stesso, a titolo consultivo, rappresentanti di associazioni e di organismi che si occupano dei problemi dell'anziano e che operano nella realtà sociale.
5. Nel caso il centro decida a maggioranza dell'assemblea (50%+1) di promuovere

l'associazione del centro per lo sviluppo delle attività supplementari il presidente e il vicepresidente ne assumono l'incarico.

6. Il presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte di un terzo degli iscritti. La votazione della mozione avrà luogo in assemblea, entro dieci giorni della presentazione della stessa e per intendersi accolta dovrà riportare il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all'assemblea.
7. In caso di revoca o di dimissioni del Presidente si procederà a nuove elezioni solo per la carica di Presidente ai sensi del presente regolamento. I componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica fino a fine mandato naturale e non sono candidabili a Presidente.
8. Nel caso di revoca congiunta del presidente e del vicepresidente il comitato di gestione sarà convocato e presieduto dal consigliere più anziano (il più votato) il quale espletterà la riunione per lo svolgimento dello stesso e la comunicazione al comune.

Art. 18

Comportamento degli iscritti al Centro anziani

1. Tutti gli iscritti al centro anziani sono tenuti ad avere un comportamento di rispetto di sé e degli altri dei locali del materiale di cui il centro è dotato del regolamento comunale vigente e del regolamento interno.
2. E' fatto divieto di fumare nei locali del centro anziani.
3. In caso di gravi e persistenti violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e nel regolamento interno e da atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, il comitato di gestione a maggioranza dei due terzi può decidere delle sanzioni da comminare che possono essere:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione della frequenza per un periodo da determinare;
 - d) radiazione.
4. Le ipotesi di cui alla comma 3 alle lettere b, c, d, devono essere notificare all'interessato per iscritto entro 15 giorni, entro i successivi 10 giorni dalla della notifica del provvedimento l'interessato può presentare le opportune controdeduzioni. Sarà compito, acquisiti gli elementi necessari dal comitato di gestione del centro avviare tutte le azioni per la definitiva decisione.

Art. 19

Risorse economiche

Le attività del centro anziani o delle loro associazioni sono così finanziate:

- a) dai contributi messi a disposizione dal comune, con i quali viene realizzato il programma approvato e proposto dal comitato di gestione e dell'assemblea degli iscritti. Tale finanziamento sarà attribuito con una delibera della giunta comunale. Annualmente il comune definisce la quantificazione economica da destinare ai centri anziani del proprio territorio in occasione della predisposizione dei bilanci annuali;
- b) da eventuali contributi messi a disposizione da altri enti pubblici e privati per il sostegno di iniziative promosse dai vari centri anziani;
- c) da eventuali sottoscrizioni volontarie da parte dei cittadini e degli iscritti del centro;
- d) dagli eventuali proventi dalle attività supplementari gestite dall'associazione e dalle attività del centro

Art. 20

Divieti

1. Nel Centro non possono essere svolte attività partitiche e non sono consentite attività commerciali di terzi.
2. Chi ricopre cariche politiche elettive o di semplice rappresentanza politica (es. partecipazione a direttivi politici di movimenti e di partiti) non può candidarsi a ricoprire cariche sociali nel Comitato del Centro.
3. E' fatto divieto di procedere a rinnovo delle cariche nell'anno in cui ricadono le elezioni amministrative in questo caso il rinnovo verrà anticipato rispetto all'annualità della scadenza delle elezioni amministrative.

Art.21

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di centri sociali per anziani. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
2. Le persone già iscritte al centro pur non avendo i requisiti previsti nel presente regolamento mantengono i requisiti acquisiti fino al raggiungimento del nuovo limite di età.

Art.22

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a

quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. I comitati di gestione attualmente in scadenza sono prorogati fino all'entrata in vigore del presente regolamento.